



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 14/04/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2004, n.32

Legge 11.01.1996, n. 23. Finanziamenti opere di edilizia scolastica. Piano triennale generale 2003 - 2005 e piani annuali di attuazione 2003 e 2004.

Il V. Presidente, Assessore alla Pubblica Istruzione ad interim, dott. Giovanni Copertino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3° "Gruppi Provinciali Lavoro P.I. - Programmazione attività C.R.S.E.C. ed Edilizia Scolastica" sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio, fatta propria dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, riferisce quanto segue:

La legge 11.1.1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, assegna, come è noto, alla Regione il ruolo principale ed unico della programmazione, nell'ambito regionale, dei finanziamenti statali, che si sostanziano nella concessione di mutui agli Enti locali, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Il riparto dei finanziamenti statali alle Regioni, per ogni singola annualità, avviene con Decreto Ministeriale, sulla base degli stanziamenti che annualmente vengono all'uopo stabiliti dalle varie leggi finanziarie dello Stato.

Con il 1998 si è concluso il primo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 5413/96, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente Commissione Consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 3762 del 10.9.1998 e n. 690 del 1.6.1999 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Con il 2001 si è concluso il secondo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 1664/99, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente Commissione Consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 767 dell'11.07.2000 e n.1101 del 24.07.2001 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Complessivamente, nelle dette sei annualità sono stati ripartiti fra gli enti locali della Regione i seguenti finanziamenti:

Anno 1996 L.	27.830.687.000	pari a Euro	14.373.350
Anno 1997 L.	30.329.310.000	pari a Euro	15.663.781
Anno 1998 L.	36.094.290.000	pari a Euro	18.641.145
Anno 1999 L.	27.830.687.000	pari a Euro	14.046.564
Anno 2000 L.	30.329.310.000	pari a Euro	14.621.583
Anno 2001 L.	36.094.290.000	pari a Euro	23.079.550

TOTALE L. 188.508.574.000 pari a Euro 100.425.973

Recentemente, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.262 dell'11.11.2003, ai sensi e per gli effetti di quanto innanzi, sono state attribuite alla Regione Puglia la somma di Euro 8.036.621,00 per l'attivazione delle

opere relative alla prima annualità 2003 e la somma di Euro 25.300.455,00 per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005. Somme, queste assegnate alla Puglia a seguito dell'avvenuta ripartizione tra le regioni degli stanziamenti statali con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 all'anzidetto D.M. 30/10/2003, disponibili sotto forma di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Conseguentemente, ai sensi dell'anzidetta legge, la Regione Puglia, sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, deve approvare il presente piano generale triennale 2003/2005 e le prime due annualità d'attuazione 2003 e 2004 entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 30.10.2003, quindi, entro il 09.02.2004; la mancata approvazione entro il termine perentorio di cui innanzi attiva i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Va evidenziato che per gli anzidetti, piano generale triennale 2003/2005 e piani annuali d'attuazione 2003-2004, non viene richiesto il parere della Commissione Consiliare competente. Ciò in modifica della procedura seguita in occasione dell'approvazione del 1° e 2° piano triennale che ha visto i detti piani approvati dalla Giunta Regionale dopo avere sentito la Commissione Consiliare competente, per effetto dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 22.11.99 n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", che ha portato delle modifiche agli artt. 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, in virtù delle quali al Consiglio e, quindi, alle Commissioni Consiliari, resta soltanto la potestà legislativa.

Lo stesso decreto MIUR 30.10.2003, poi, all'articolo 5 e segg. stabilisce gli indirizzi cui devono attenersi le Regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 nei termini e modi indicati dalla L. n. 23/1996, per assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali ai fini di una idonea programmazione scolastica nazionale.

Gli anzidetti indirizzi cui attenersi nella concessione dei finanziamenti agli enti locali sono così formulati:

- a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze dalle entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
- b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli uffici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;
- c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
- d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni Scolastiche Regionali e dei Centri di Servizio Amministrativo.

Nel procedimento programmatico le Regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 23/1996 e dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata legge 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi.

Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui innanzi, le Regioni terranno

conto anche della celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo.

Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, disposizioni, modalità, termini, indirizzi, finalità o criteri contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.

Sulla base soprattutto del principale degli indirizzi ministeriali sopra riportati (e in linea con indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Puglia, prot. 6264 del 16.07.2003, relativa a "Edilizia Scolastica: richiesta di interventi" con la quale, tra l'altro, si rammenta, alla Regione Puglia, ai Comuni e alle Province, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 265 del 31.08.99, che il termine ultimo per il completamento degli adeguamenti strutturali gravanti a carico degli enti locali è fissato al 31.12.2004) occorre, nella realtà della Regione Puglia, privilegiare innanzitutto il finanziamento delle opere di messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, alla eliminazione delle barriere architettoniche, attese le gravi responsabilità cui sono sottoposti principalmente i sindaci, i presidenti delle Amministrazioni Provinciali ed i capi di istituto per gli edifici non in regola con le norme sulla sicurezza, nonché le ristrutturazioni e il completamento funzionale di edifici già in costruzione.

In vista dell'adozione del presente piano:

A) l'Assessorato alla P.I. inviava agli enti locali pugliesi le circolari n. 34/4205/ Uff.3° Ed. Scol. del 07.10.2003 e n. 34/4205/ Uff.3° Ed. Scol. del 10.11.2003 con le quali, si invitavano gli stessi a compilare ed a trasmettere, tra l'altro, al Settore P.I. le schede relative alle opere richieste, su modello predisposto dallo stesso Ufficio Regionale, entro il 01.12.2003, elencando le opere stesse in ordine di priorità secondo le proprie valutazioni ed attestando la eventuale disponibilità, da parte dei Comuni e delle Province, a cofinanziarle nella misura indicata del 30% per i Comuni sino a 5.000 abitanti, del 40% per i Comuni sino a 20.000 abitanti e del 50% per tutti gli altri Comuni e per le Province;

B) La Giunta Regionale, ai sensi della L. 23/1996 e in linea con gli anzidetti indirizzi contenuti nel D.M. 30.10.2003, con Deliberazione n. 2 del 13.01.2004 adottava i "Criteri per la ripartizione dei finanziamenti, per opere di edilizia scolastica, assegnati alla Regione Puglia, ai sensi della legge 11.01.1996, n. 23, in attuazione del primo (2003) e secondo (2004) piano annuale del Terzo Piano Generale Triennale 2003/2005 di programmazione regionale."

E' ovvio che, ai sensi della legge 23, la competenza in materia di edilizia scolastica fra Comuni e Province è quella prevista dalla legge stessa: opere concernenti la scuola dell'infanzia, elementare e media: competenza dei Comuni; opere concernenti la scuola di istruzione secondaria superiore: competenza delle Province.

Ai sensi della legge 23/1996, sulla base degli indirizzi ministeriali innanzi indicati, delle domande pervenute nonché, in applicazione dei seguenti criteri di riparto, adottati con l'anzidetta deliberazione di G.R. n. 2/2004, e in particolare di quanto stabilito alla lettera P) contenente disposizioni finali e transitorie, viene formulato il presente piano generale triennale 2003-2005 e piani annuali di attuazione 2003 e 2004:

1) Riparto dei fondi fra ciascun ambito provinciale

Per il riparto dei fondi tra gli enti locali di ciascun ambito provinciale si è ritenuto oggi, diversamente da

quanto operato in passato a causa dell'assenza di dati attendibili, più equo e coerente, perché omogeneo, applicare a cascata, a livello provinciale, gli stessi criteri di riparto adottati dal MIUR, fondati su una sintesi, a base provinciale, di indicatori coerenti con le finalità espresse dalla L.23/1996.

Detta sintesi di indicatori, utilizzata dal MIUR, in forma aggregata su base regionale, per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli stanziamenti statali, ha determinato, in riferimento allo stanziamento di euro 112.600.641,48 per l'annualità 2003, l'attribuzione alla Puglia di euro 8.036.621,00 e, in riferimento allo stanziamento di euro 348.915.607,75 per l'annualità 2004, l'attribuzione alla stessa Puglia di euro 25.300.455,00. Il tutto anche in ragione delle più recenti informazioni ministeriali per cui le strutture scolastiche di ciascuna Regione sono state preventivamente classificate sulla base dei detti indicatori, determinando situazioni relative tra le Regioni medesime al fine di compararne opportunamente le situazioni.

Questa ipotesi di riparto dei fondi è stata predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi ed ogni altra modalità operativa, univoca e condivisa, prima nelle riunioni del 29 maggio e del 25 settembre 2003, dal Coordinamento Interregionale Istruzione e Assistenza Scolastica, Diritto allo Studio, Università e, poi, in data 2.10.03, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in sede di esame dello schema del Decreto di cui trattasi, concernente la ripartizione dei fondi disponibili per l'attivazione delle annualità 2003/2004 del terzo triennio di programmazione 2003/2005, ai sensi dell'art. 4 della L. 23/1996.

Bisogna poi tenere presente che per evidenti motivazioni anche di carattere equitativo, l'indicatore sintetico finale individuato viene poi ponderato con l'effettivo numero di edifici scolastici gestiti dalla provincia, come noto al sistema scolastico medesimo. Ciò significa che due province, pur essendo paritetiche sulla base dell'indicatore sintetico finale, riceveranno un contributo maggiore o minore in funzione del numero degli edifici scolastici che sono chiamate a gestire.

Ai fini predetti e per conseguire quell'ulteriore progressivo adeguamento proporzionale, l'importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle considerate annualità del presente terzo triennio è stato diviso in due quote complementari pari, nella prima annualità del presente triennio, al 70% ed al 30% del totale e, nella seconda, rispettivamente all'80% ed al 20%, parametrando alla consistenza numerica delle strutture scolastiche di ciascuna realtà territoriale interessata solo le prime percentuali (vedi indicatore sintetico pesato con gli edifici) e confermando, per le restanti, i criteri di cui all'indicatore sintetico non pesato con gli edifici.

In applicazione di quanto innanzi spiegato, ai fini del riparto dei fondi assegnati alla Puglia fra i suoi cinque ambiti provinciali, di seguito si rapportano ai suddetti due parametri sintetici, quello pesato e quello non pesato con il numero degli edifici, gli stanziamenti complessivi attribuiti alla stessa Regione per l'annualità 2003 e per l'annualità 2004.

Per ragioni di economia e praticità, nel riparto delle somme tra i Comuni appartenenti ad uno stesso ambito provinciale, viene effettuato un arrotondamento a 1000 Euro, assegnando le frazioni eventualmente residue in favore dell'Amministrazione Provinciale di riferimento.

2) Riparto fondi fra le Province e i Comuni

Ai fini del riparto del fondo assegnato a ciascun ambito provinciale, fra le amministrazioni provinciali da una parte ed i comuni della provincia dall'altra, in via transitoria, limitatamente alle risorse relative alle annualità d'attuazione del terzo triennio 2003/2005, ai sensi di quanto stabilito alla lettera L) dei criteri allegati alla Del. G.R. n.2/2004, si assegnano alle prime, per gli edifici di scuola di istruzione secondaria superiore, il 35% del suddetto fondo in luogo del 30% ad esse spettanti in via ordinaria e, ai secondi, per gli edifici delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, il 65% del medesimo fondo in luogo del 70% ad

essi spettanti, sempre in via ordinaria, in considerazione della particolare necessità ed onerosità di interventi, come rappresentati nel corso di incontri tra Direzione Generale Scolastica per la Puglia e Settore P.I. della Regione.

Conseguentemente, in applicazione dei suddetti indicatori sintetici, il riparto fra gli enti locali pugliesi dei fondi, relativi alla prima annualità d'attuazione 2003 e alla seconda annualità d'attuazione 2004, risulta essere il seguente:

In relazione a quanto innanzi, è da rilevare che a fronte di una quota disponibile di Euro 3.871.039 (Euro 902.539, per annualità 2003,+ Euro 2.968.500, per annualità 2004), con le modalità innanzi spiegate ripartita ed assegnata all'Amministrazione Provinciale di Bari, la stessa, in riferimento al presente piano generale triennale ha prodotto richieste di finanziamento, ammissibili, per Euro 2.736.000 (somma, questa, pari al 50% dell'importo di complessivi Euro 5.475.000, indicati per la realizzazione delle dieci opere di cui ha chiesto l'inserimento nel presente terzo piano generale 2003/2005, essendosi dichiarata, con deliberazioni di Giunta Provinciale nn. da 331 a 340/2003 disponibile a cofinanziare, con fondi propri, il rimanente 50%, dei costi delle opere), di cui Euro 902.539, imputabili all'annualità 2003 che presenta pari disponibilità, ed Euro 1.833.461(pari ad Euro2.736.000 - Euro 902.539) imputabili all'annualità 2004 che presenta una disponibilità di Euro 2.968.500.

Conseguentemente, accolte tutte le richieste di finanziamento di opere avanzate dall'Amministrazione Provinciale di Bari in occasione del presente piano generale triennale, residuerebbero sul corrispondente fondo, in riferimento all' annualità 2004, inutilizzabili (Euro 2.968.500 - Euro 1.833.461) Euro 1.135.039.

Occorre, quindi, che la Giunta Regionale anche ai sensi di quanto stabilito alla lettera L), 2° cpv, dei criteri allegati alla Del. G.R. n.2/2004 "Ciascuna quota del fondo, come innanzi ripartita tra le due categorie di enti destinatari dei finanziamenti, o parte residua di essa, non utilizzabile per inattività dell'ente destinatario o per inammissibilità delle istanze dallo stesso prodotte, è attribuita d'ufficio in favore dell'altra tipologia di amministrazione locale, del medesimo ambito provinciale, ad incremento della quota di riparto originariamente attribuibile." disponga, nell'ambito del presente provvedimento, l'assegnazione di tale somma di Euro 1.135.039 in favore delle opere dei Comuni, appartenenti al medesimo ambito provinciale di Bari, il cui fondo, relativo all'annualità 2004, passerebbe in tal modo da Euro 5.512.000 ad Euro 6.647.039.

3) Opere ammissibili, ammissibili con riserva e non ammissibili

Sulla base del principale degli indirizzi ministeriali riportati nel D.M. 30.10.2003 occorre, nella realtà della Regione Puglia, privilegiare innanzi tutto il finanziamento delle opere di messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, alla eliminazione delle barriere architettoniche, attese le gravi responsabilità cui sono sottoposti principalmente i sindaci, i presidenti delle Amministrazioni Provinciali ed i dirigenti scolastici per gli edifici non in regola con le norme sulla sicurezza, nonchè le ristrutturazioni e il completamento funzionale di edifici già in costruzione. Conseguentemente, queste opere costituiscono le tipologie di interventi, in via generale, ammissibili ai fini delle graduatorie del piano generale triennale 2003-2005.

Le opere di tipologia diversa rispetto a quelle da privilegiare e le opere di nuova costruzione costituiscono la categoria delle opere ammissibili con riserva, in quanto la loro ammissibilità produrrà effetti, in via generale, nel rispetto degli indirizzi ministeriali, subordinatamente all'avvenuta messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, nonchè, alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla ristrutturazione e completamento funzionale di preesistenti strutture e di edifici già in costruzione.

Sono fatti salvi gli interventi, di tipologia diversa rispetto alle anzidette e le opere di nuova costruzione, ritenuti dalla Regione Puglia prioritari in riferimento a tutto il territorio regionale nonché di particolare complessità, ovvero di preminente interesse regionale.

Costituisce, comunque, requisito imprescindibile ai fini dell'ammissibilità degli interventi che gli enti locali interessati, in riscontro di circolari all'uopo predisposte e loro inviate dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, abbiano fatto pervenire alla Regione, nei modi e nel termine perentorio indicato del 01.12.2003, le richieste di finanziamento delle opere di edilizia scolastica. Gli anzidetti enti, con l'occasione, dovevano elencare le stesse in ordine di priorità secondo le proprie valutazioni ed attestare la loro eventuale disponibilità a cofinanziarle nella misura del 30% per i Comuni sino a 5.000 abitanti, del 40% per i Comuni sino a 20.000 abitanti e, del 50% per tutti gli altri Comuni e per le Amministrazioni Provinciali, fornendo, altresì, le ulteriori notizie e documentazioni richieste. Le richieste, di finanziamento di interventi, non pervenute alla Regione, nei modi e nel termine perentorio indicato del 01.12.2003, costituiscono, nell'ambito di ciascuna graduatoria, la categoria delle opere non ammissibili che segue nell'ordine quelle ammissibili e quelle ammissibili con riserva.

Al riguardo si precisa che, diversamente da quanto accade per le richieste di interventi avanzate dai Comuni, le richieste di interventi avanzate dalle diverse Province non sono in concorrenza tra loro ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria triennale per cui l'eventuale dichiarata disponibilità al cofinanziamento da parte delle Amministrazioni Provinciali, pur non producendo alcun effetto ai fini del merito, attesta la volontà di quegli enti di ampliare, in tal modo, il numero potenziale complessivo degli edifici di istruzione superiore beneficiari degli interventi.

Potranno essere dichiarate ammissibili, ai fini della graduatoria, soltanto le opere per le quali:

- i Comuni abbiano dichiarato l'esistenza di un progetto, formalmente approvato, di tipo o preliminare, o definitivo, o esecutivo;
- le Amministrazioni Provinciali, in quanto enti non in concorrenza tra loro ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, abbiano dichiarato l'esistenza di un progetto, formalmente approvato, di tipo o preliminare, o definitivo, o esecutivo, o, in alternativa, il tipo di intervento ed il relativo fabbisogno finanziario, ai sensi della lettera P), relativa alle disposizioni finali e transitorie, punto C, dei "Criteri" adottati con del. G.R. n.2/2004.

Nel piano triennale potranno essere inserite, per quanto attiene ai Comuni, al massimo tre opere, delle quali potrà essere finanziata non più di una per ciascuna annualità, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato dal comune stesso. In mancanza l'ordine di priorità sarà determinato, d'ufficio, dalla Regione.

Per quanto attiene alle Amministrazioni Provinciali, nel piano triennale potranno essere inserite tutte le opere ritenute necessarie, secondo l'ordine di priorità indicato dalle stesse amministrazioni o, in mancanza, l'ordine di priorità sarà determinato, d'ufficio, dalla Regione.

4) Opere finanziabili

Saranno ammesse al finanziamento della prima annualità (2003) le opere che risulteranno ai primi posti della graduatoria fino a coprire l'intera disponibilità finanziaria assegnata ai Comuni della provincia.

Saranno ammesse al finanziamento della seconda annualità (2004) le opere che, a seguire rispetto a quelle di cui innanzi, risulteranno ai primi posti utili della graduatoria fino a coprire l'intera disponibilità finanziaria assegnata ai Comuni della provincia.

Le rimanenti opere non entrate utilmente nella graduatoria della prima e della seconda annualità formeranno la graduatoria della terza annualità, di futuro finanziamento da parte della Stato.

La Regione potrà modificare la graduatorie della terza annualità all'atto della formulazione del terzo piano annuale 2005 per esigenze sopravvenute o, pretermettere interventi già inseriti, per eventuali inadempimenti degli enti o per altro valido motivo.

Su richiesta delle Amministrazioni Provinciali la posizione in graduatoria degli interventi, non finanziati

con la prima e la seconda annualità, potrà essere modificata se l'anzidetta richiesta è fatta pervenire alla Regione entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. di ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni, per l'attivazione del terzo piano annuale di attuazione del triennio 2003/2005.

Ferma restante l'imputazione alla originaria annualità di riferimento, nell'ambito di ciascun piano la Regione potrà disporre d'ufficio, o su richiesta degli enti interessati, la riutilizzazione dei finanziamenti disposti nei precedenti piani annuali, ma non utilizzati dagli enti destinatari in quanto gli stessi non hanno adottato tempestivamente gli atti necessari per la concessione dei mutui, disponendo una nuova destinazione di tali risorse in favore dei medesimi enti originariamente destinatari o di altri enti, appartenenti al medesimo ambito provinciale, ai sensi della legge 340/1997, art. 1, comma 8, eventualmente anche utilizzando, a tal fine, la graduatoria del piano generale triennale vigente.

5) Autorizzazione per una diversa destinazione dei finanziamenti assegnati con precedenti piani annuali e non utilizzati dall'ente beneficiario

In riferimento a quanto innanzi, ai sensi della legge 340/97, art. 1, comma 8, e in attuazione della lettera E), ultimo cpv, dei criteri di cui alla delib. G.R. n.2/2004, con il presente atto si propone di autorizzare la destinazione del finanziamento di seguito specificato (già disposto in favore dell'Amministrazione Provinciale di Bari, con il precedente piano triennale 1999/2001, 2^a annualità 2000, ma non utilizzati dall'ente beneficiario, in quanto lo stesso non ha adottato tempestivamente gli atti necessari per la concessione del mutuo), ferma restante l'imputazione alla originaria annualità di riferimento:

annualità 2000: Euro 449.833,96 (pari a £. 871.000.000) liceo scientifico "R. Canudo" Gioia del Colle; in favore delle opere collocate ai primi posti utili della graduatoria delle "opere dei Comuni della provincia di Bari" inserite nel terzo Piano Generale Triennale 2003-2005. Pertanto, in favore dell'anzidetta graduatoria, oltre ai finanziamenti relativi alle annualità d'attuazione 2003 e 2004, si renderà disponibile, precedendoli, l'anzidetto finanziamento non utilizzato, imputato all'annualità originaria di riferimento 2000.

6) Limiti del finanziamento per singola opera

Per le opere, non cofinanziate dai Comuni, che prevedono una richiesta di importo superiore a Euro 400.000,00, il finanziamento sarà comunque limitato ad Euro 400.000,00.

Per le opere da realizzarsi in cofinanziamento, come da attestazione/comunicazione di impegno dell'Ente Locale richiedente l'intervento, la quota del finanziamento regionale non potrà superare il 70%, il 60% e il 50% - rispettivamente per i comuni sino a 5.000 abitanti, per i comuni con abitanti tra 5.001 e 20.000, e per tutti gli altri - dell'importo dell'opera, considerando utili, ai fini di tale calcolo, importi sino al limite di Euro 400.000, quale relativa minore finanziabilità compensata dalla premialità, con l'attribuzione di 5 punti ai fini della graduatoria di merito, riconosciuta agli interventi cofinanziati dai comuni interessati.

Non possono essere prese in considerazione disponibilità a cofinanziamento di interventi in una percentuale minore rispetto a quella minima prevista a carico dei comuni proponenti, in relazione agli abitanti. In tali casi, ai fini istruttori, gli stessi sono valutati come interventi che non prevedono cofinanziamento

Nei casi di disponibilità a cofinanziare gli interventi in una percentuale maggiore, rispetto a quella minima prevista a carico dei comuni proponenti in relazione al numero degli abitanti al 31.12.2003, il finanziamento regionale avverrà nella percentuale minore richiesta, più favorevole alla Regione, fermo restante ogni altro limite di cui innanzi.

Per le opere, cofinanziate e non da parte delle Amministrazioni Provinciali, che prevedono una richiesta alla Regione di somme di importo superiore a Euro 400.000,00 sia il finanziamento che l'eventuale

cofinanziamento (quest'ultimo pari al 50% dell'importo del costo dell'opera) concedibile sarà ugualmente nel limite massimo di Euro 400.000,00 per intervento.

Ai fini istruttori, è effettuato un arrotondamento, per difetto in favore della Regione, a 1000 euro, di tutte le somme: quelle relative al costo delle opere richieste da Comuni e Province; quelle relative al cofinanziamento che si chiede a carico della regione; quelle relative al finanziamento comunque concedibile in applicazione del presente articolo; e per ogni altro caso che si rendesse opportuno.

7) Criteri per la formulazione delle graduatorie di opere di competenza delle province

Per le opere di competenza delle province, con il presente piano triennale sono formulate cinque graduatorie di merito (allegato B), a scorrimento, una per ogni amministrazione provinciale, in cui gli interventi richiesti sono inseriti, nel rispetto di quanto innanzi stabilito, in relazione all'ammissibilità, secondo l'ordine di priorità indicato dalle stesse amministrazioni o, in mancanza, secondo l'ordine di priorità attribuito d'ufficio dal competente Settore Regionale.

Le opere non finanziate nella prima e nella seconda annualità costituiscono, rispettivamente, la graduatoria della seconda e terza annualità, ove non modificate ai sensi e con le modalità di cui al precedente punto 4).

8) Criteri per la formulazione delle graduatorie di opere di competenza dei Comuni

Per le opere di competenza dei Comuni, con il presente piano triennale sono formulate cinque graduatorie di merito (allegato B), a scorrimento, una per ogni provincia, nel rispetto di quanto innanzi stabilito in relazione all'ammissibilità e, quindi, del punteggio attribuito in applicazione degli anzidetti criteri, ad ogni intervento, secondo quanto di seguito riportato.

Le opere non finanziate nella prima e nella seconda annualità costituiscono la graduatoria di merito, rispettivamente, per la seconda e terza annualità.

9) Punteggio da attribuire ai fini della formulazione della graduatoria alle opere di competenza dei Comuni

1/A Opere indicate al primo posto
dell'ordine di priorità punti 30

1/B Opere indicate al secondo posto
dell'ordine di priorità punti 20

1/C Opere indicate al terzo posto del-
l'ordine di priorità punti 10

2/A Opere di Comuni che non hanno ottenuto alcun finanziamento, ai sensi della legge 23/96, primo e secondo triennio: punti 30

2/B Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 23/96, in attuazione del primo piano triennale 1996 -
1998: punti 20

2/C Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 23/96, in attuazione del secondo piano triennale 1999 -
2001: punti 10

2/D Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 23/96 in attuazione sia del primo e sia del secondo piano

triennale: punti 5

3/A Opere munite di progetto esecutivo formalmente approvato dopo il 31.12.2001: punti 5

3/B Opere munite di progetto definitivo formalmente approvato dopo il 31.12.2001: punti 3

3/C Opere munite di progetto preliminare formalmente approvato dopo il 31.12.2001: punti 1

3/D Opere munite di progetto preliminare, definitivo o esecutivo formalmente approvato nel periodo 01.01.1996 - 31.12.2001: punti 1

3/E Opere munite di progetto preliminare, definitivo o esecutivo formalmente approvato prima del 1996 : punti 0

4/A Opere cofinanziate, con atto formale dei Comuni richiedenti, nelle percentuali previste in riferimento agli abitanti: punti 5

A parità di punteggio la precedenza in graduatoria viene assegnata alle opere di minor costo per la Regione. A parità di punteggio e di costo (data la giusta rilevanza, nell'interesse della Regione, anche al rapporto costo/benefici e, cioè, al finanziamento concesso rispetto all'importo dell'opera), la precedenza è assegnata al Comune con minore popolazione.

10) Applicazione delle disposizioni finali e transitorie di cui alla lettera P) dei criteri approvati con deliberazione G.R.n. 2/2004

In applicazione delle disposizioni finali e transitorie di cui alla lettera P) dei "criteri " approvati con deliberazione G.R.n. 2/2004, nella predisposizione del presente atto, ai fini istruttori, da parte degli uffici regionali, sono stati considerati:

A - come validamente prodotti, in sostituzione dei documenti richiesti agli enti locali con le anzidette circolari n. 34/4205/ Uff.3° Ed. Scol. del 07.10.2003 e n. 34/4205/ Uff.3° Ed. Scol. del 10.11.2003:

1) in luogo delle schede, l'aver fornito le notizie essenziali fra quelle richieste con il modello di scheda tecnica all'uopo predisposto dalla Regione;

2) in luogo del parere, la copia della richiesta di parere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 23/96, inoltrata al CSA, ma da quest'ultimo non riscontrata o non riscontrata con esito negativo, seguita da successivo invio alla Regione dell'anzidetto parere allorquando rilasciato dal C.S.A.;

B - non essenziali ai fini della graduatoria e del merito, la produzione della dichiarazione del Responsabile Tecnico dell'amministrazione richiedente, attestante la congruità della spesa prevista per l'opera per cui si chiede il finanziamento;

C - limitatamente alle Amministrazioni Provinciali, trattandosi nella fattispecie di interventi, ai fini della graduatoria, non in concorrenza con quelli di altre amministrazioni provinciali, sufficienti, in luogo dei progetti formalmente approvati, le richieste di finanziamento degli interventi con indicazione della tipologia e dei relativi costi.

D - non costituente motivo di inammissibilità delle istanze di finanziamento di opere di edilizia scolastica, avanzate da Comuni ed Amministrazioni Provinciali, la mancata produzione della seguente documentazione:

- parere del Dirigente del C.S.A. competente ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 23/1996;
 - indicazione dettagliata sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 23/1996, e dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la L. 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi;
 - parere del dirigente del C.S.A. attestante la coerenza della anzidetta indicazione dettagliata con l'intervento richiesto e con l'ordine di priorità allo stesso attribuito;
- documentazione, questa, che gli anzidetti enti, su invito dei competenti uffici regionali, dovranno produrre in tempi successivi, prima dell'appalto dei lavori, al fine di non incorrere in quelle penalizzazioni che, per tale omissione, potrebbero applicarsi nei loro confronti in sede di predisposizione del quarto piano generale triennale.

Al presente provvedimento viene allegato, in primo luogo, il prospetto di tutte le richieste pervenute, da parte degli enti locali, del quale occorrerà prendere atto (Allegato A).

Il secondo allegato (Allegato B) è costituito dal piano generale triennale 2003/2005 vero e proprio e dallo stralcio attuativo della prima (2003) e della seconda (2004) annualità.

I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

"COPERTURA FINANZIARIA"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, trattandosi di fondi statali erogabili direttamente agli enti locali.

Il presente atto, ai sensi della L. R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. d) ed f) è di competenza della Giunta Regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale (comprensivo degli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale).

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente, Assessore ad interim;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle richieste di finanziamento di opere, ai sensi della legge 23/96 pervenute alla Regione, di cui all'allegato A;
- di autorizzare, ferma restante l'imputazione alla originaria annualità di riferimento, (2^ annualità 2000 del 2° Piano Triennale 1999/2001) la destinazione del finanziamento di Euro 449.833,96 (pari a £. 871.000.000) - già disposto con l'anzidetta annualità in favore della Provincia di Bari, per opere inerenti il liceo scientifico "R. Canudo" di Gioia del Colle, ma dallo stesso Ente non utilizzato - in favore delle opere collocate ai primi posti utili della graduatoria delle "opere dei Comuni della provincia di Bari" inserite nel terzo Piano Generale Triennale 2003-2005. Conseguentemente, in favore dell'anzidetta graduatoria, oltre ai finanziamenti relativi alle annualità d'attuazione 2003 e 2004, si renderà disponibile, precedendoli, l'anzidetto finanziamento non utilizzato, imputato all' annualità originaria di riferimento 2000, per Euro 449.833, a seguito di arrotondamento;
- di approvare il piano triennale 2003/2005, il primo piano annuale di attuazione (2003) ed il secondo piano annuale di attuazione (2004), nei termini di cui all'allegato B, con le prescrizioni e modalità indicate nella relazione assessorile di cui alle premesse;
- di sottoporre il presente piano al prescritto parere della Direzione Generale Scolastica Regionale per la Puglia e di trasmetterlo al Ministero della P.I., una volta divenuto esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto